



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Direzione Coordinamento Operativo Portuale

IL DIRETTORE
Dott. Martino Conticelli

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
MONITORAGGIO, PULIZIA E DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI PORTUALI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, PULIZIA E DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI PORTUALI	1
Art. 1 – Oggetto della concessione	2
Art. 2 – Ambito della concessione	3
Art. 3 – Durata della concessione	3
Art. 4 – Cauzione, canone e copertura assicurativa	3
Art. 5 – Obblighi	3
Art. 6 – Ripartizione costi del servizio	5
Art. 7 – Caratteristiche tecniche dei mezzi e loro dotazioni	6
Art. 8 – Tutela del personale dipendente	7
Art. 9 – Norme di sicurezza	7
Art. 10 – Controversie	7
Art. 12 – Prestazioni e servizi non previsti dal Capitolato	7
Art. 13 – Produttore dei rifiuti	8
Art. 14 – Penali	8
Allegati al presente Capitolato:	8

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione, affidata ai sensi dell'art. 6, comma 10 della l.n. 84/94, ha per oggetto l'erogazione del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei nel porto di Venezia. Si tratta di un servizio d'interesse generale (ricompreso fra quelli elencati all'art. 1, lettera b del D.M. 14/11/1994), funzionale a garantire la compatibilità delle attività portuali con l'ecosistema lagunare, in ottemperanza alle norme vigenti in tema di antinquinamento, e alle direttive dell'Unione Europea al riguardo.

Oggetto del servizio di disinquinamento e pulizia sono:

- rifiuti galleggianti e semisommersi, solidi, organici e inorganici di qualsiasi natura, comprese le paline di briccole galleggianti che risultino pericolose per la navigazione e per l'ambiente;
- idrocarburi ed altre sostanze oleose in genere, versate in mare durante le operazioni portuali, durante la navigazione all'interno della circoscrizione portuale o che possono essere versate negli specchi portuali dagli scarichi delle industrie;

Le **prestazioni** di cui al servizio in questione si articolano in:

- a) pattugliamento periodico e contestuale pulizia degli specchi acquei (raccolta di rifiuti);
- b) intervento di disinquinamento (su richiesta dell'Autorità Marittima, che conduce le indagini necessarie all'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento).
- c) intervento di raccolta, su richiesta dell'Autorità Marittima, di rifiuti galleggianti (comprese le paline di briccole galleggianti) che risultino pericolosi per la navigazione;
- d) smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura recuperati.

Non sono ricomprese nel servizio le attività di raccolta, trasporto e disinquinamento richiesti direttamente da terzi (imprese o navi), che se ne assumono l'onere e ai quali verrà fatturato l'intero costo della prestazione richiesta.

a) Pattugliamento e pulizia degli specchi acquei

Il servizio consiste nel **pattugliamento** delle specchi acquei portuali finalizzato all'identificazione dei rifiuti galleggianti e semisommersi solidi, organici e inorganici, di qualsiasi natura e consistenza e nella **pulizia**, cioè nella loro raccolta dall'acqua.

Il pattugliamento dovrà avvenire mediante apposite imbarcazioni opportunamente attrezzate (si veda l'articolo 7). Ogni uscita consisterà nel percorrere le aree indicate nel presente Capitolato (si veda l'articolo 2) per una durata di 8 ore. Dovrà essere svolto per un totale di **416 ore/anno**, suddivise nei dodici mesi, con un numero minimo di 1 uscita a settimana.

Il pattugliamento e la pulizia saranno adeguatamente rendicontati all'Autorità di Sistema Portuale.

b) Disinquinamento

Il servizio consiste nel disinquinamento degli specchi acquei da idrocarburi e altre sostanze oleose e flottanti in genere, che possono essere spante in mare durante la navigazione all'interno della circoscrizione territoriale del Porto di Venezia, o nel corso delle operazioni portuali, oppure versate negli specchi portuali dagli scarichi delle industrie, o comunque da eventi accidentali.

In particolare, il servizio di disinquinamento si articolerà nelle seguenti fasi:

1. individuazione della zona oggetto di inquinamento;
2. individuazione della fonte di inquinamento;
3. segregazione, se necessario, della zona e della fonte;
4. raccolta dell'inquinante.

Il concessionario si impegnerà ad iniziare le operazioni di recupero e bonifica entro 60 minuti dalla segnalazione dell'evento inquinante.

In caso di concomitanza, le attività di disinquinamento dovranno avere la assoluta precedenza rispetto a quelle di pulizia che, in tal caso, potranno essere parzialmente o integralmente sospese.

c) Intervento di raccolta, su richiesta dell'Autorità Marittima

Il servizio consiste nell'intervento, su richiesta dell'Autorità Marittima, di briccole o altri materiali che risultino pericolosi per la navigazione.

d) Smaltimento

Il servizio consiste nel trasporto, stoccaggio e conferimento, presso discariche o stazioni di trattamento autorizzate, dei rifiuti recuperati.

Art. 2 – Ambito della concessione

L'ambito della concessione comprende gli accosti e i canali portuali inclusi nella circoscrizione territoriale del Porto di Venezia, come individuata con il Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994 (si veda allegato 1), e in particolare le zone sottoelencate:

- **sezione di Marittima** (accosti di Marittima, Santa Marta, San Basilio, pontile ex Adriatica, parco briccole di punta della Salute, San Biagio, Cà di Dio e Riva Sette Martiri);
- **sezione di Marghera** (accosti dell'area commerciale ed industriale di Marghera, Fusina e porto San Leonardo).

Art. 3 – Durata della concessione

La durata della concessione per il servizio oggetto del presente Capitolato è di quattro anni, decorrenti dalla data dell'aggiudicazione definitiva della gara.

Art. 4 – Cauzione, canone e copertura assicurativa

Il rilascio della concessione è subordinato a:

- pagamento di un **canone annuale** pari a € 3.000,00 (versato all'inizio di ogni anno di vigenza della concessione);
- versamento di un **deposito cauzionale** pari al dieci per cento (10%) dell'importo complessivo del servizio oggetto di concessione (anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i);
- assunzione degli oneri derivanti dalla stipula di una **polizza assicurativa R.C.** per danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, con un massimale almeno pari a € 3.000.000,00 .

Art. 5 – Obblighi

Nell'espletamento del servizio il concessionario dovrà:

- rispettare le norme tecniche riportate nel presente Capitolato;

- tendere alla buona riuscita delle prestazioni nel rispetto della normativa vigente in materia;
- assoggettarsi alle necessità del traffico portuale, alle indicazioni eventualmente formulate dalle imprese terminaliste e, in particolare, alle prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- essere dotato di adeguati mezzi di trasporto ed attrezzature per l'intera durata della concessione, dei quali dovrà certificare e garantire l'idoneità, e per i quali dovrà rispondere di tutti gli inconvenienti derivanti da eventuali carenze tecniche;
- dotare di sistema AIS (Automatic Identification System) ciascuna imbarcazione impiegata nel servizio. Esso dovrà risultare attivo durante le attività, ai fini della sicurezza della navigazione e per consentire il monitoraggio delle attività svolte;
- applicare correttamente le tariffe contenute nell'offerta presentata in sede di gara e richiedere esplicita autorizzazione all'Autorità di Sistema Portuale se, in via del tutto eccezionale, per comprovate e non prevedibili difficoltà nello svolgimento dell'attività, le tariffe in vigore dovessero essere maggiorate;
- impegnarsi ad integrare prontamente, mediante l'utilizzo di mezzi di riserva, i mezzi fermi per avaria;
- avere alle proprie dipendenze personale di provata capacità professionale, adeguato alle necessità connesse all'esecuzione delle prestazioni ed in possesso delle necessarie autorizzazioni per operare in ambito portuale;
- designare un proprio rappresentante al quale competano tutte le responsabilità connesse all'espletamento del servizio, nonché un responsabile della protezione e della prevenzione come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- indicare gli impianti di smaltimento/recupero presso i quali saranno conferiti i rifiuti solidi o liquidi, specificando presso quale sito saranno conferiti gli idrocarburi eventualmente risultanti dalla decantazione in omologate cisterne come previsto dalla normativa vigente;
- attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti previsti dalla normativa, in quanto produttore dei rifiuti generati dalle attività oggetto della presente concessione;
- allegare alle fatture la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti;
- garantire e attestare la propria regolarità contributiva, attraverso la presentazione dei certificati secondo i termini previsti dalla normativa;
- mantenere per l'intera durata della concessione l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti per le categorie interessate al servizio ~~e la certificazione SOA OS 15 classifica II AB1.~~

Il concessionario sarà tenuto inoltre a:

- eseguire presso laboratori specializzati tutte le analisi chimiche atte a stabilire classificazione e codice di identificazione dei rifiuti versati a mare da sconosciuti, per permetterne la formale identificazione e l'applicazione delle sanzioni e delle spese;
- adottare tutti i procedimenti e le opere atte a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché atte a evitare danni a beni pubblici e privati;
- assumersi la responsabilità per i danni di qualsiasi natura causati nei confronti del proprio personale o di terzi, tenendo indenne l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;
- predisporre un recapito telefonico presso la sede operativa e un collegamento radio telefonico con i mezzi operativi h 24/24 e 7 giorni su 7;
- ormeggiare i mezzi operativi in ambito portuale, suddivisi tra la sezione di Marittima e quella di Marghera.
- informare tempestivamente l'Autorità di Sistema Portuale (al numero telefonico dedicato alle emergenze: 041.5334545) e l'Autorità Marittima non appena individuata la presenza nelle acque portuali di idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate (l'Autorità Marittima avvierà l'istruttoria per l'individuazione della responsabilità, anche ai fini della eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria e della determinazione delle spese per l'immediata bonifica a carico del responsabile del danno ambientale).

Nel dettaglio, il concessionario dovrà:

- attivare un servizio di pronto intervento nell'arco delle 24 ore dei giorni feriali e festivi, al fine di intervenire nel caso di inquinamento da idrocarburi o nel caso venga segnalata la presenza di ostacoli galleggianti che comportino pericolo per la navigazione;
- iniziare le operazioni di recupero e bonifica entro 60 minuti dalla segnalazione dell'evento inquinante;
- garantire la disponibilità ad intervenire, previa esplicita autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, anche al di fuori della circoscrizione territoriale del Porto di Venezia nel caso in cui si rendesse necessario eliminare chiazze oleose o materiale flottante che altrimenti, per effetto delle correnti, potrebbero raggiungere rapidamente l'ambito portuale; garantire la disponibilità ad intervenire su richiesta dell'Autorità Marittima, per prestare il proprio servizio compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi;
 - garantire in qualsiasi momento la disponibilità di almeno un mezzo operativo adeguato alla tipologia di intervento.

Il servizio non potrà essere sospeso senza previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, pena l'escussione della fideiussione e la risoluzione del contratto. L'Autorità di Sistema Portuale avrà altresì facoltà di promuovere ogni altra azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'arbitraria sospensione del servizio o dall'inosservanza delle disposizioni.

Art. 6 – Ripartizione costi del servizio

I costi del servizio di cui all'art. 1 verranno ripartiti come segue.

A carico delle imprese commerciali e industriali che hanno accosti in concessione in ambito portuale:

1. pattugliamento periodico e contestuale pulizia degli specchi acquei (ossia raccolta dei rifiuti individuati durante il pattugliamento (la ripartizione dei costi sarà regolamentata da un'apposita Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale) e relativo smaltimento.

A carico dell'impresa o della nave responsabile dell'eventuale inquinamento/spandimento:

2. pulizia, disinquinamento e smaltimento.

A carico dell'impresa che ne ha richiesto l'intervento:

3. eventuale pulizia dell'accosto da alghe semisommerse o recupero di rifiuti galleggianti assimilabili a rifiuti urbani spiaggiati nello specchio acqueo antistante l'ormeggio in concessione, e relativo smaltimento.

A carico dell'Autorità di Sistema Portuale:

4. Disinquinamento nel caso in cui non si riuscisse in alcun modo a risalire al responsabile dello stesso (in particolare l'Autorità Marittima condurrà tutte le indagini necessarie ad individuare il soggetto responsabile dell'inquinamento, e solo nel caso in cui lo stesso non venisse individuato, la bonifica della zona rientrerà negli oneri del presente contratto, nei limiti delle spese documentate dovute per le attività di disinquinamento e smaltimento delle sostanze recuperate).
5. Raccolta, su richiesta dell'Autorità Marittima, di rifiuti galleggianti (comprese le paline di briccole galleggianti) che risultino pericolosi per la navigazione;

6. Smaltimento dei rifiuti/ sversamenti individuati durante le attività sub 4 e sub 5.

Il concessionario avrà diritto al riconoscimento dei pagamenti da parte degli utenti del servizio entro 30 giorni data fattura e non potrà in alcun modo rivalersi sull'Autorità di Sistema Portuale per effetto del mancato o ritardato pagamento.

Art. 7 – Caratteristiche tecniche dei mezzi e loro dotazioni

Tutti i mezzi impegnati devono essere in grado di operare con adeguate autonomia e capacità operativa in tutte le aree della concessione, nonché essere manovrabili in modo da poter operare anche sotto banchina, in spazi ristretti.

Devono rispondere ai requisiti di sicurezza, funzionalità ed efficienza meccanica e nautica, manovrabilità ed autonomia operativa in rapporto alla qualità di materiale da asportare e alle condizioni atmosferiche che dovranno affrontare.

Detti mezzi devono obbligatoriamente essere muniti di apparati ricetrasmittenti autorizzati per le segnalazioni urgenti e di sistema AIS (si veda allegato 2), attivi per tutta la durata del servizio. Su di essi deve essere applicata in modo visibile la dicitura "Porto di Venezia - pulizia e disinquinamento", con relativo logo.

Per l'esecuzione del servizio di **pattugliamento** degli specchi acquei portuali devono essere utilizzate:

- unità spazzamare, cioè motobarche, con adeguato equipaggio, complete dei mezzi necessari per la raccolta meccanica dei detriti solidi galleggianti, e che dispongono di apparecchiature tali da consentire la raccolta e lo stivaggio dei rifiuti solidi galleggianti (dotazione minima: 2 imbarcazioni).

Al termine di ogni attività di pattugliamento dovrà essere predisposta, entro le successive 24 ore, una relazione che descriva l'attività svolta, eventualmente corredata da foto.

Per l'esecuzione del servizio di **disinquinamento** degli specchi acquei portuali dovranno essere utilizzati:

- motobarche, con adeguato equipaggio, complete dei mezzi necessari per il recupero degli olii dalle superfici marine (dotazione minima: 2 imbarcazioni) – atti e autorizzati al trasporto delle sostanze inquinanti, per le quali viene richiesta una disponibilità continuativa (24 ore su 24 e 7 giorni su 7).
- altri mezzi diversi:
 - motobarca veloce per l'estensione delle panne galleggianti di contenimento;
 - con gru da almeno 1.200 kg di portata per sollevare oggetti dall'acqua;
 - panne galleggianti di contenimento almeno per m.l. 1.200;
 - gruppo elettrogeno trasportabile, pompe ad immersione ed idropultrici;
 - pompe per il travaso dei prodotti liquidi con manichette e compressori a scoppio;
 - chiatte per stoccaggio prodotti recuperati per almeno 1.000 tonn.

Tutti i mezzi e le attrezzature di bordo devono essere dotati di un sistema antideflagrante, al fine di non provocare incendi nel corso di recupero di prodotti infiammabili.

Art. 8 – Tutela del personale dipendente

Il concessionario dovrà applicare nei confronti del proprio personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, nonché adempiere regolarmente agli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali ed altro previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Norme di sicurezza

Il concessionario assumerà in proprio ogni rischio di danno a persone, siano esse dipendenti o terzi, nell'area di svolgimento del servizio in questione.

Il concessionario dovrà adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente, del personale del committente e di terzi, applicando tutte le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

Il concessionario dovrà produrre il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante il lavoro (così come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.), che dovrà essere messo a disposizione anche delle Autorità Ispettive.

I natanti impegnati per il servizio dovranno essere abilitati alla navigazione secondo le normative emanate dall'Autorità Marittima e dovranno essere equipaggiati con un numero sufficiente di persone abilitate alla conduzione nautica e di macchina, nonché alla sua sicurezza in navigazione e manovra.

Nell'espletamento del servizio, il concessionario dovrà tener conto di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 15.12.1998, n. 464, in particolare, per quanto attiene alla predisposizione di piani per far fronte agli incidenti da inquinamento da idrocarburi nell'ambito portuale.

Il concessionario dovrà, inoltre, seguire quanto approvato con il D.M.34 del 29/01/2013 "piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere degli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive".

Art. 10 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Autorità di Sistema Portuale e il concessionario durante l'esecuzione del servizio, siano esse di natura tecnica, giuridica o amministrativa, dovranno essere discusse e decise per iscritto.

Le eventuali controversie tra l'Autorità di Sistema Portuale e il concessionario che non siano state definite in via amministrativa, saranno decise in via giudiziale con competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 12 – Prestazioni e servizi non previsti dal Capitolato

Nel caso in cui vengano richieste prestazioni non previste e per le quali non siano convenute apposite voci di tariffa, il concessionario potrà accordarsi, previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, con l'utente del servizio (Agenzia marittima o Comandante della nave o, nel caso di navi militari, Comando Marina di Venezia).

Le procedure per l'esecuzione delle prestazioni non previste dovranno comunque rispettare le normative vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei prodotti inquinanti, di sicurezza ed igiene.

Art. 13 – Produttore dei rifiuti

Il produttore dei rifiuti galleggianti raccolti durante l'esecuzione dell'attività sarà il concessionario, che avrà l'obbligo di gestire gli stessi secondo il D.Lgs. 152/2006, documentando quantità, tipologia e destinazione ogni qualvolta l'APV ne facesse richiesta anche ai fini del pagamento trimestrale.

Art. 14 – Penali

Nel caso in cui siano accertati ritardi nell'attività di pronto intervento, si applica una penale pari a 200,00 € per ogni ora di ritardo.

Al concessionario verranno imputati altresì i danni a cose e persone derivanti dal mancato intervento tempestivo secondo il presente capitolato.

Allegati al presente Capitolato:

1. Planimetria della circoscrizione territoriale del Porto di Venezia;
2. Specifiche del sistema AIS.